

Multa: che fare se arriva sull'email della posta certificata

Le multe arriveranno via pec: al via la notifica a mezzo pec delle sanzioni per le violazioni del Codice della Strada. Ecco tutto quello che c'è da sapere

D'ora in poi **le multe stradali ci arriveranno via pec**, vale a dire sull'email della posta elettronica certificata. La novità è contenuta in un decreto ministeriale che disciplina, appunto, le procedure di **notificazione a mezzo pec dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada [1]**. La buona notizia, quindi, è che le fila in Posta per ritirare una multa rappresenteranno molto presto solo un ricordo del passato; la "cattiva notizia", però, è che - come noto - l'invio della pec equivale alla notifica di un atto: una volta arrivata, dunque, **la multa stradale non potrà essere ignorata**. Il decreto ministeriale, infatti, precisa che l'arrivo sulla nostra pec rende la multa un atto "notificato e conoscibile" all'automobilista, che dunque non potrà dire di non aver ricevuto niente. La multa via pec, in altre parole, dovrà essere pagata per forza di cose. Ma ciò vale sempre e comunque? Scopriamolo insieme. Vediamo, dunque, **come funziona la notifica del verbale di multa a mezzo pec** e soprattutto **cosa fare quando ci arriva una multa sull'email della posta certificata**.

Notifica della multa a mezzo pec: come funziona

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la notifica dei verbali stradali deve essere effettuata prioritariamente con la posta elettronica certificata, senza spese particolari. I verbali si considerano notificati nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio Pec. Ma spieghiamoci meglio.

Multa via pec: quando è possibile

In buona sostanza, le multe stradali saranno notificate a mezzo pec nei confronti di

tutti i soggetti obbligati per legge a dotarsi di una Pec, vale a dire tutti i **professionisti** e le **imprese**. Sarà possibile inviare le multe sulla casella di posta certificata anche nei confronti dei cittadini che si siano dotati del cosiddetto **domicilio digitale**. Sul punto, è bene sapere che, dalla primavera del 2018, ogni cittadino avrà diritto di scegliere il proprio **domicilio digitale**, vale a dire un **indirizzo di posta elettronica certificata (pec)** o equivalente, ove potrà e dovrà ricevere anche ogni comunicazione avente valore legale nella Pubblica amministrazione e, dunque, anche le multe. Ed infatti, se fino ad oggi il domicilio digitale è stato usato ed è obbligatorio solo per **professionisti** ed **imprese**, le nuove norme intendono estenderne l'utilizzo a tutta la popolazione, che ancora riceve le comunicazioni legali tramite **posta raccomandata**. Per maggiori approfondimenti e per conoscere i dettagli in tema di domicilio digitale, leggi: [Domicilio digitale: cos'è e come ottenerlo](#).

La notifica dei verbali di violazione delle regole stradali a mezzo Pec, quindi, potrà essere effettuata nei confronti di tutti i soggetti che dispongono di un domicilio digitale o forniscano un indirizzo di Pec al momento del controllo stradale.

Multa a mezzo Pec: se fornisco un indirizzo sbagliato?

Come appena detto, la notifica dei verbali di violazione delle regole stradali a mezzo Pec potrà essere effettuata nei confronti di tutti i soggetti che dispongono di un domicilio digitale. Non solo, si potrà notificare la multa a mezzo pec anche nei confronti di chi, al momento del controllo stradale, fornisca il proprio indirizzo Pec.

Ebbene, sul punto il decreto appena entrato in vigore descrive una situazione facilmente immaginabile. La polizia ferma un automobilista che ha violato il Codice della Strada. Identifica la persona e gli chiede un "valido indirizzo Pec", se ce l'ha. E questa Pec viene considerata, da quel momento, come il suo "indirizzo digitale". Ora, il furbetto di turno potrebbe far finta di non avere un indirizzo di posta elettronica certificata o - peggio - fornirne uno del tutto errato.

Ma sarebbe troppo facile "scamparla". Sul punto, è bene sapere che la Centrale o il posto di polizia "devono" - sono tenute a - cercare la Pec dell'automobilista sanzionato nei "pubblici elenchi cui abbiano accesso". In ogni caso, infatti, il comando dovrà ricercare negli elenchi pubblici per comunicazioni elettroniche

l'indirizzo digitale dell'interessato. In mancanza, si procederà con la notifica tradizionale, vale a dire a mezzo raccomandata.

Multa notificata via pec: il verbale digitale

In caso di multa notificata via pec, la email che la Polizia ci invia avrà, come oggetto, questa frase: "Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada".

La e-mail dovrà contenere i seguenti dati:

- il nome esatto e l'indirizzo dell'ufficio che ci scrive;
- il nome del funzionario pubblico responsabile "del procedimento di notificazione";
- l'indirizzo e il telefono dell'ufficio dove è possibile accedere al fascicolo che ci riguarda;
- l'elenco pubblico da cui il nostro indirizzo Pec viene ricavato;
- una "copia per immagine" o una "copia informatica" del verbale di contestazione;
- ogni informazione utile perché l'automobilista possa esercitare la sua difesa.

Il verbale spedito in modalità digitale, inoltre, dovrà contenere, in allegato, sia la relazione di notifica dettagliata che una copia del verbale sottoscritta con **firma digitale**.

Multa: notifica via pec e termini

La notifica digitale si considera effettuata, per il comando di polizia, dal momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione. Per il destinatario dal momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio via Pec.

Attenzione: se la notifica via Pec del verbale stradale risulterà impossibile per causa imputabile al destinatario (per esempio per pec scaduta) il comando procederà alla notifica tradizionale della sanzione con addebito dei costi a carico del trasgressore. La stessa procedura ordinaria postale potrà essere utilizzata dagli organi di polizia stradale qualora la notifica digitale non risulterà possibile per qualsiasi altra causa (per esempio utente privato sprovvisto di domicilio digitale e

posta elettronica certificata).

Multa: che fare quando arriva via pec

È bene sapere che la procedura sopra descritta costituisce piena prova dell'avvenuta notificazione della multa. Dunque, se non guardiamo la pec e i suoi messaggi, pazienza: la multa si intende comunque consegnata e ricevuta.

Come detto, inoltre, se questa procedura di invio elettronico della multa fallisce per colpa del destinatario (cioè dell'automobilista), la Polizia stampa tutto: il verbale di contestazione e "l'avviso di mancata notifica" per poi spedire la multa all'automobilista in modo tradizionale. E le spese dell'invio saranno, per intero, a carico del destinatario.

Se, invece, la procedura va a buon fine la ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso **piena prova dell'avvenuta notificazione** del contenuto del messaggio ad essa allegato. La multa, quindi, si considera inviata e conosciuta a tutti gli effetti dall'automobilista, che non potrà ignorarla. E dunque, molta attenzione: nessuna scusa per chi (per svariati motivi) non apre la casella o ha dimenticato la password della propria posta certificata. Una volta consegnata la pec, la multa si considera comunque arrivata (anche se la comunicazione non è stata letta, né aperta). Solo per fare un esempio: è dal momento in cui la pec viene consegnata che decorrono i 5 giorni per poter pagare la multa in misura ridotta. Tutti i termini, in sostanza (anche quelli per contestare la multa) decorrono da quanto si riceve la pec, non da quando (e se) viene aperta.